

All'U.S. Appalti - Centrale di Committenza Regionale
Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare
(302.00.00)

e, p.c. Al Direttore dell'US AdG FESR

Oggetto: **Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di “Rafforzamento delle capacità istituzionali sul principio DNSH e sulle verifiche climatiche dei progetti infrastrutturali”.**
CUP B61C24000410007 - CIG B79F9DD76B.

Proposta aggiudicazione RUP

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto (Proc. n. 4141/AP/2025), in esito ai propri lavori, conclusi nella seduta pubblica del 01/12/2025, la Commissione giudicatrice ha stilato la seguente graduatoria:

Posizione	Concorrente	Punteggio offerte tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio complessivo
1	RTI Digital 360GOV	85	12	97,00
2	Intellera	75,77	15	90,77
3	RTI Deloitte	74,84	12,15	86,99
4	RTI E.Y. Advisory	73,40	12,79	86,19
5	RTI P.T.S.Clas	70,13	10,20	80,33

A termine dell'analisi delle giustificazioni presentate a corredo dell'offerta dal costituendo RTI Digital 360GOV, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e in riscontro alla richiesta prot. n. 0685113/2025 del 04/12/2025, lo scrivente ha valutato che le giustificazioni prodotte dal suddetto R.T.I. risultano idonee a comprovare la non anomalia dell'offerta presentata, come attestato dalla comunicazione prot. n. 0726001/2025 del 19/12/2025.

A conclusione delle verifiche effettuate, preso atto dell'assenza di difformità nella documentazione amministrativa richiesta dalla *Lex Specialis* di gara in capo all'Operatore economico risultato aggiudicatario, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, all'esito favorevole delle verifiche di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023, nonché dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica previsti dagli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara, e in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del medesimo Disciplinare e alle valutazioni espresse dalla Commissione, conferma la proposta di aggiudicazione a favore del **costituendo R.T.I.**

Digital360 GOV - Agriconsulting Supporto Istituzionale, demandando i successivi adempimenti a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Inoltre, a mente dell'art. 36 co.2 del Codice agli Operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Pertanto, in aderenza a quanto disposto dall'art. 15 del richiamato Disciplinare di gara, gli Operatori economici – ad eccezione del RTI P.T.S.Clas – hanno provveduto ad accludere, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, la dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando le ragioni per le quali le stesse sono da segretare laddove costituenti segreti tecnici e commerciali.

A seguito di istruttoria rispetto alle motivazioni addotte sulla necessità di oscurare alcune parti della Relazione Tecnica presentata, le ragioni di segretezza dichiarate dagli Operatori economici RTI Digital 360GOV; Intellera; RTI Deloitte e RTI E.Y. Advisory, al fine di inibire o limitare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, risultano generiche ed inidonee a comprovare l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela, poiché basate su un mero riferimento a modelli organizzativi, modalità operative, strumenti di pianificazione, soluzioni per l'ottimizzazione delle risorse e dei processi, combinazioni uniche di informazioni già pubbliche, prive di misure tecniche o organizzative di protezione.

Le eccezioni sollevate, risultando quindi generiche e prive di riscontri oggettivi, mancano dei presupposti specifici in merito alle ragioni di segretezza a comprova della fondatezza delle motivazioni di riservatezza, ed invero, non giustificano la limitazione del diritto di accesso agli atti della gara, posto che la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, fissa la regola della reciproca disponibilità delle offerte, rispetto alla quale costituisce ipotesi eccezionale la sussistenza di comprovati e documentati segreti di natura industriale e/o commerciale, nei casi di specie assenti.

Inoltre, l'oscuramento richiesto riguarda, per tutti gli operatori economici dinieganti, la quasi totalità della Relazione Tecnica, rendendo – nei fatti – del tutto privo di intellegibilità il contenuto della parte pubblicabile.

La giurisprudenza amministrativa maggioritaria, sul punto, si è espressa nel senso che *“L'esistenza di un segreto tecnico – commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l'esistenza di*

un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'Operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o riferite alla peculiarità dell'offerta..." (Cons. St., Sez. IV, 06.12.2024, Ord. n. 9820, ex plurimis).

Inoltre, "...ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti" (Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257).

Ciò rilevato, si procederà alla pubblicazione delle Relazioni delle offerte tecniche presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara in formato parzialmente disoscurato. L'offerta sarà resa accessibile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dall'art. 36, 5° co., D.Lgs 36/2023, garantendo l'oscuramento dei soli dati sensibili relativi al personale impiegato nell'appalto, nel rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

Le decisioni assunte in ordine alle richieste di oscuramento sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Ilaria Miale